



Ecobonus

Schermature solari

Introduzione

La legge di bilancio n° 234 del 30.12.21 ha prorogato l'ecobonus al 50% al 31 dicembre 2024. Per tutti gli interventi non in edilizia libera inferiori o uguali ad euro 10.000,00 e per tutti gli interventi in edilizia libera indipendentemente dall'importo non è necessario produrre visto di conformità o asseverazione tecnica. È l'obbligo di asseverazione della congruità delle spese e del visto di conformità solo per gli interventi non in edilizia libera superiori a euro 10.000,00.





Ecobonus 50%

- pag. 5** I soggetti beneficiari
- pag. 6** Accesso alla detrazione
- pag. 6** Spese ammesse
- pag. 7** Modalità di utilizzo della detrazione
- pag. 8** Documentazione tecnica da trasmettere
- pag. 8** Documentazione da conservare a cura del cliente



Superbonus 110%

- pag. 9** I soggetti beneficiari
- pag. 10** Interventi trainanti
- pag. 11** Le schermature solari e il superbonus
- pag. 12** Modalità di utilizzo della detrazione
- pag. 13** Adempimenti formali: certificazione e visto di conformità

Ecobonus 50% per le schermature solari

- **Aliquota di detrazione:** 50% delle spese totali sostenute nel periodo 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024.
- **Limite massimo di detrazione ammissibile:** 60.000 euro per unità immobiliare.
- **Importo massimo agevolabile di costo per prodotto:** fino a un massimo di 276/mq, fino al 31.12.2024, al netto di Iva e prestazioni professionali, opere complementari reali all'installazione, posa e messa in opera
- **Detrazione del credito di imposta in 10 anni.**



I soggetti beneficiari

Sono ammessi all'agevolazione Ecobonus i soggetti, residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito e quindi:

- **persone fisiche**, compresi esercenti arti o professioni
- **enti e altri soggetti** (associazione tra professionisti o artisti, società semplici);
- **altri soggetti titolari di reddito d'impresa**: imprenditori individuali, società di persone (snc, sas) società di capitali (srl, spa, sapa, soc.coop, etc) e enti commerciali;
- che sostengono le spese su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti, o su unità immobiliari esistenti (anche rurali) posseduti o detenuti ovvero:
 - posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie, etc.);
 - detenuti in forza di contratti ad effetti obbligatori: locazione, comodato, etc.

Per **edificio esistente** deve intendersi l'edificio accatastato o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi.

Nota bene:

Persone fisiche con debiti fiscali non possono accedere all'Ecobonus.

Accesso alla detrazione

Affinché possano beneficiare dell'agevolazione, le schermature solari devono essere:

- applicate in modo solidale con l'involucro edilizio e non liberamente montabili/smontabili dall'utente;
- a protezione di una superficie vetrata;
- installate o integrate all'interno o all'esterno della superficie vetrata;
- mobili;
- schermature "tecniche"
- sono ammessi gli orientamenti da EST a OVEST passando per SUD e sono pertanto esclusi gli orientamenti da EST a OVEST, passando per NORD. Inoltre, nel rispetto dell'Allegato M del DLgs. N. 311/2006 le schermature solare devono essere marcate CE secondo EN 13561.
- Le schermature solari devono possedere un valore del fattore di trasmissione solare totale (g_{tot}) accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta uguale o migliore di 0,35.
- Devono essere rispettate, inoltre, le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro, paesaggi o terzi).

Spese ammesse

Nel limite di spese agevolabile devono essere considerate spese ammissibili:

- Fornitura e la posa in opera di schermature solari
- Eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti
- Prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.)
- Opere provvisoriale e accessorie.

Modalità di utilizzo della detrazione

- Utilizzo diretto: utilizzo diretto a detrazione delle imposte sul reddito per il cliente finale, suddividendo il beneficio in **10 quote annuali**.



Documentazione tecnica da trasmettere a cura del cliente

Il cliente si deve occupare dell'invio della "Scheda descrittiva dell'intervento", entro i **90 giorni** dalla data fine dei lavori, **ESCLUSIVAMENTE** attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui essi sono terminati (<https://detrazionifiscali.enea.it/>).

Documentazione da conservare a cura del cliente

Di tipo "Tecnico":

- **certificazione del fornitore/produttore/assemblatore** che attesti il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra;
- **stampa originale della "scheda descrittiva dell'intervento"**, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario;
- **schede tecniche dei e marcatura CE** con relative dichiarazioni di prestazione (DoP).

Di tipo "Amministrativo":

- **delibera assembleare** di approvazione di esecuzione dei lavori nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
- **fatture relative alle spese sostenute**, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell'amministratore del condominio che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino;
- **ricevute dei bonifici parlanti** (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
- **stampa della e-mail inviata dall'ENEA** che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell'intervento è stata trasmessa.
- **asseverazione e visto di conformità per interventi non in edilizia superiori a euro 10.000,00.**

I soggetti beneficiari

Il Superbonus al 110% si applica solo agli interventi agevolati effettuati dai seguenti soggetti (co. 9 dell'art. 119 del DL 34/2020):

- **condomìni;**
- **persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
- **Istituti Autonomi Case Popolari (IACP)**, comunque denominati, nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "house providing";
- **cooperative di abitazione a proprietà indivisa;**
- **ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;**
- **associazioni e società sportive dilettantistiche**



Nota Bene

I titolari di reddito d'impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni (quindi solo quali condomini).

Interventi trainanti per le schermature solari

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari.

Il Superbonus spetta per interventi effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari, le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a **30.000 euro**, per singola unità immobiliare.



Nota Bene:

Il Superbonus NON si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”.

Superbonus 110% e schermature solari

L'installazione di schermature solari non rientra come intervento singolo tra le tipologie di intervento c.d. "trainanti" che danno diritto al cosiddetto Ecobonus del 110%.

Tuttavia se le schermature solari sono state inserite nella progettazione energetica e si integrano con gli investimenti di cui sopra (trainanti), acquisiscono anche loro la detraibilità al 110% in 5 anni.

Fatti salvi tutti i loro vincoli e le specificazioni come per l'ecobonus al 50%.

- Aliquota di detrazione: 110% delle spese totali detraibili sostenute fino al 31 dicembre 2023 per interventi effettuati da condomìni
- Aliquota di detrazione: 70% delle spese totali detraibili sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 per interventi effettuati da condomìni
- Aliquota di detrazione: 65% delle spese totali detraibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 per interventi effettuati da condomìni
- Aliquota di detrazione: 110% delle spese totali detraibili sostenute fino al 31 dicembre 2022 per interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari purchè alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo.
- Aliquota di detrazione: 110% per interventi effettuati dagli IACP o enti con stesse finalità sociali per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivi.

Modalità di utilizzo della detrazione

- **Utilizzo diretto:** utilizzo diretto a detrazione delle imposte sul reddito per il cliente finale, ripartendo il beneficio in **5 quote annuali**.



Adempimenti formali: certificazione e visto di conformità

Gli interventi devono rispettare i requisiti previsti sulle prestazioni energetiche degli edifici (**asseverazione**)

- I materiali isolanti e gli impianti devono rispondere a specifici requisiti tecnici ed ambientali
- Gli interventi devono assicurare, nel loro complesso - anche congiuntamente agli interventi di efficientamento energetico, all'installazione di impianti solari fotovoltaici ed, eventualmente, dei sistemi di accumulo - il **miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio**, compreso quello unifamiliare o delle unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall'esterno, o, se non possibile in quanto l'edificio o l'unità familiare è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta.
- Il miglioramento energetico è dimostrato dall'**attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post-intervento**, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
- Oltre alle attestazioni (e asseverazioni) è necessario acquisire anche il visto di conformità, che viene rilasciato da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro (di cui all'art. 3 co. 3 lett. a) e b) del DPR 322/98) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF, per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione di imposta nella versione superbonus al 110%.
- Trasmettere la scheda descrittiva dell'intervento entro i **90 giorni** dalla data fine dei lavori o di collaudo delle opere **ESCLUSIVAMENTE** attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui essi sono terminati (<https://detrazionifiscali.enea.it/>). Una copia dell'asseverazione è **trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'ENEA.**

KE

Link utili

[Agenzia delle Entrate
Guida Superbonus 110%](#)

[Agenzia delle Entrate
Guida alle Agevolazioni Fiscali per il Risparmio Energetico](#)

[Vademecum ufficiale Enea](#)
